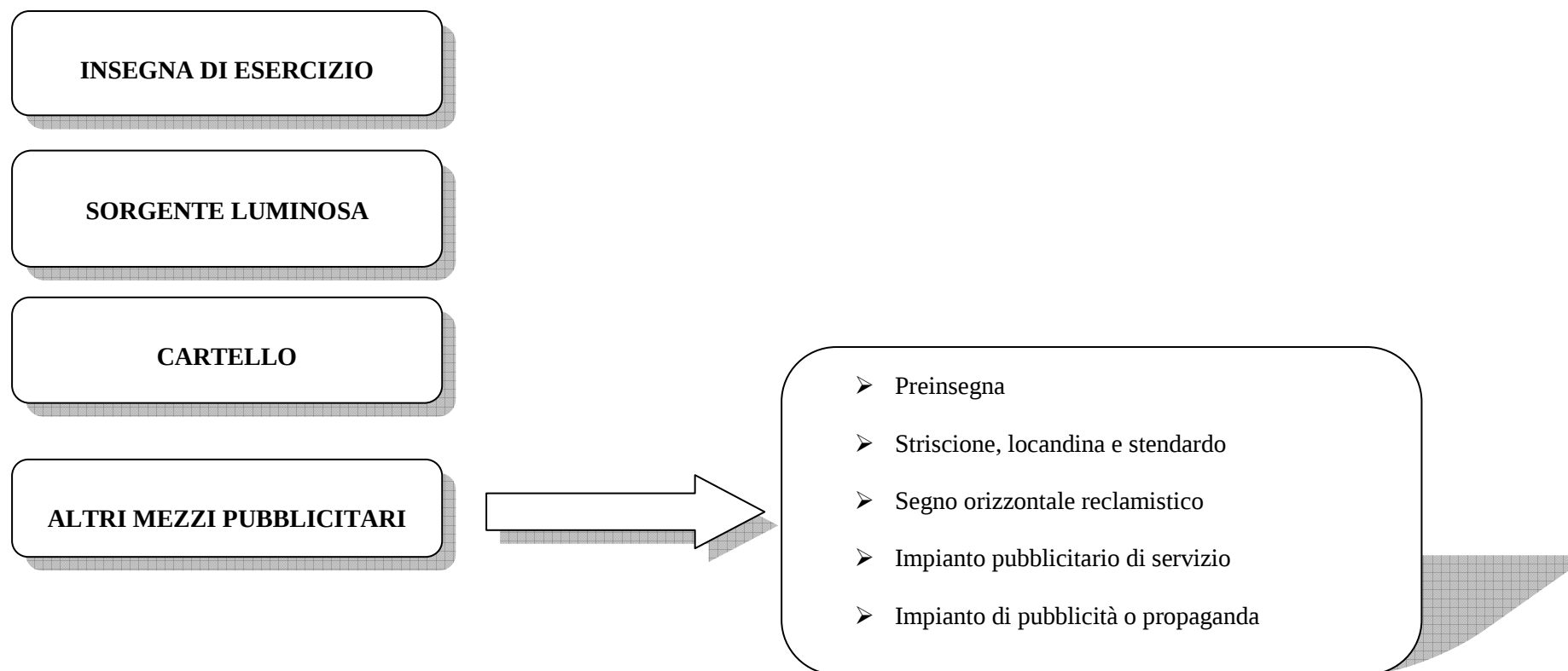


APPENDICE NORMATIVA

AVVERTENZA: La presente appendice normativa vuole fornire soltanto uno strumento schematico e semplificato di lettura delle norme di cui al D.Lgs. 285/1992 ed al D.P.R. n. 495/1992; essa non vuole fornire alcuna interpretazione di dette norme, cui in ogni caso, si rinvia. Il soggetto richiedente il rilascio di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, comunque tenuto al rispetto di dette norme, non deve prendere quale unico riferimento la presente appendice.

MEZZI PUBBLICITARI



DEFINIZIONI

Le definizioni riportate di seguito sono valide per l'applicazione degli articoli del D.P.R. n. 495/1992 relativi alla pubblicità nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale¹.

Denominazione	Definizione²
Insegna di esercizio	La scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta
Sorgente luminosa	Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali
Cartello	Un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta
Preinsegna	La scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta

¹ Artt. da 47 a 59 del D.P.R. 495/1992, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992

² Art. 47 del D.P.R. n. 495/1992

Denominazione	Definizione²
Striscione, locandina e stendardo	L'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido
Segno orizzontale reclamistico	La riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici
Impianto pubblicitario di servizio	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta
Impianto di pubblicità o propaganda	Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

Nel D.P.R. n. 495/1992, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "*altri mezzi pubblicitari*"³. La presente appendice adotta la medesima terminologia.

³ Da rilevare che le altre normative in materia di pubblicità e/o imposta di pubblicità utilizzano in maniera diffusa il termine "*impianti pubblicitari*"

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI⁴

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati seguendo le seguenti prescrizioni

Prescrizioni	
Parti strutturali	Devono essere realizzate con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici
Strutture di sostegno e di fondazione	Devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 285/1992
Sagoma	La sagoma deve essere regolare e, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
Uso dei colori	Deve essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità

⁴ Art. 49 del D.P.R. 495/1992

DIMENSIONI PREINSEGNE⁵

Forma	Dimensioni		Particolari prescrizioni
	Limite inferiore	Limite superiore	
Rettangolare	1,00 m x 0,20 m	1,50 m x 0,30 m	E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI⁶

Prescrizioni	
Segni orizzontali reclamistici (ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, del D.P.R. 495/1992 ⁷)	Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi

SORGENTI LUMINOSE, I CARTELLI, LE INSEGNE DI ESERCIZIO E GLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI PER LUCE PROPRIA O PER LUCE INDIRETTA⁸

Prescrizioni

⁵ Art. 48, comma 3, del D.P.R. 495/1992

⁶ Art. 49, comma 6, del D.P.R. 495/1992

⁷ *I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:*

- a) *all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;*
- b) *lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.*

⁸ Art. 50 D.P.R. 495/1992

Prescrizioni	
Sagoma	La sagoma deve essere regolare e, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale
Uso dei colori	Deve essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La CROCE ROSSA LUMINOSA è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso

Segni orizzontali reclamistici⁹

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

Striscioni¹⁰

L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

Essa è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m

Locandine e standardi¹¹

L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali

⁹ Art. 51, comma 9, del D.P.R. 495/1992

¹⁰ Art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/1992

¹¹ Art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/1992

Essa è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m

PUBBLICITÀ SUI VEICOLI¹²

E' consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni riportate di seguito, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.¹³

	Non effettuata per conto terzi a titolo oneroso		Effettuata per conto terzi	
	Consentita	Condizioni	Consentita	Condizioni
Pubblicità non luminosa	si	sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate ¹⁴	Sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, ad eccezione dei taxi	a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
			Sui taxi	Unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia . Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili ¹⁵ ; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che non sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate (soluzione alternativa a quella del punto a).

Le disposizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/1992 non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 285/1992.

¹² Art. 57 del D.P.R. 495/1992

¹³ Art. 23, comma 2, D.Lgs. 285/1992

¹⁴ Fermi restando i limiti di cui all'art. 61 del D.Lgs. 285/1992:

¹⁵ I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti detti messaggi pubblicitari non possono circolare sulle autostrade.

PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI

UBICAZIONE MEZZI PUBBLICITARI¹⁶

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Divieti

- Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono¹⁷:
 - ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
 - o renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia,
 - o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
- Sono, altresì, vietati¹⁸:
 - i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti;
 - le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento;
- Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica¹⁹
- E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali²⁰
- E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli²¹
- È vietata, all'interno dei veicoli ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi²²

¹⁶ Art. 51 D.P.R. 495/1992

¹⁷ Art. 23, comma 1, del D.Lgs. 285/1992

¹⁸ Idem come sopra

¹⁹ Idem come sopra

²⁰ Art. 51, comma 12, D.P.R. 495/1992

²¹ Art. 23, comma 2, del D.Lgs. 285/1992.

²² Art. 56, comma 6, D.P.R. 495/1992

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI²³

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati seguendo le seguenti prescrizioni

Bordo inferiore	Fuori dei centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.	
	ECCEZIONE	Impianti pubblicitari di servizio

Bordo inferiore striscioni, locandine e standardi posizionati al di sopra della carreggiata	Strade urbane	Deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata
	Strade extraurbane	Deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata

²³ Art. 49 del D.P.R. 495/1992

NORME E PRESCRIZIONI APPLICABILI FUORI DEI CENTRI ABITATI

DIMENSIONI DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI²⁴

Dimensioni	Eccezioni ammesse
max 6 mq	➤ Insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, superficie massima 20 mq ➤ Insegne di esercizio in aderenza ai fabbricati: – superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività ≤ 100 mq: dimensione max 20 mq – superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività > 100 mq: possibile incremento della superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI²⁵

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati seguendo le seguenti prescrizioni

	Prescrizioni	Eccezione
Bordo inferiore di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari	Fuori dei centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.	Impianti pubblicitari di servizio
Bordo inferiore striscioni, locandine e stendardi posizionati al di sopra della carreggiata	Sulle strade extraurbane deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata	-----

²⁴ Art. 48 del D.P.R. 495/1992

²⁵ Art. 49 del D.P.R. 495/1992

Prescrizioni

Lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento
--

Intersezioni semaforizzate (ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m)	È vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione
---	--

²⁶ Art. 50 D.P.R. 495/1992

PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA E SUI VEICOLI

UBICAZIONE MEZZI PUBBLICITARI²⁷

Distanze minime di installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari

- Fuori dai centri abitati e fuori dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanze minime di installazione	Limite	Casi di non applicabilità		Deroghe
3 m	dal limite della carreggiata ²⁸	➤ Insegne di esercizio ²⁹ : ▪ collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti; - o ▪ ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m ➤ impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq ³⁰	cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o, comunque, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata ³¹	-----
100 m	dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	idem	idem	50 m per striscioni, locandine e standardi
250 m	prima dei segnali stradali di	idem	idem	preinsegne ³²

²⁷ Art. 51 D.P.R. 495/1992

²⁸ Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.

²⁹ Sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992

³⁰ Sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992

³¹ Art. 51, comma 6, D.P.R. n. 495/1992

³² Vedere prospetto riportato di seguito

Distanze minime di installazione	Limite	Casi di non applicabilità		Deroghe
	pericolo e di prescrizione			
150 m	dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	idem	idem	preinsegne ³³
150 m	prima dei segnali di indicazione	idem	idem	preinsegne ³⁴
100 m	dopo i segnali di indicazione	idem	idem	preinsegne ³⁵
100 m	dal punto di tangenza delle curve come definite all' <i>articolo 3, comma 1, punto 20), del D.Lgs. 285/1992</i>	idem	idem	-----
250 m	prima delle intersezioni	idem	----	-----
100 m	dopo le intersezioni	idem	----	-----
200 m	dagli imbocchi delle gallerie	idem	cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o, comunque, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata ³⁶	-----

³³ Vedere prospetto riportato di seguito

³⁴ Vedere prospetto riportato di seguito

³⁵ Vedere prospetto riportato di seguito

³⁶ Art. 51, comma 6, D.P.R. n. 495/1992

Prospetto deroghe per preinsegne³⁷:

Distanze minime di installazione ad una distanza, prima delle intersezioni, ≤ 500,00 m	Limite
100 m	dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari
distanza minima pari allo spazio di avvistamento ³⁸ previsto per essi	prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione
distanza minima , pari al 50% dello spazio di avvistamento previsto per essi	dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione
distanza minima pari allo spazio di avvistamento previsto per essi	prima dei segnali di indicazione
distanza minima , pari al 50% dello spazio di avvistamento previsto per essi	dopo i segnali di indicazione

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento

- Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti³⁹:

³⁷ Art. 51, comma 13: *Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m*

³⁸ Per quanto riguarda la visibilità dei segnali si rinvia all'art. 79 del D.P.R. 495/1992. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2 dell'art. 79, attuare il comportamento richiesto. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o dl punto in cui è richiesto un determinato comportamento. Misure minime dello spazio di avvistamento:

Tipo di strada	Segnali di pericolo	Segnali di prescrizione
Strade diverse da autostrade e strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con V> 50 km/H)	50 m	80 m

³⁹ Art. 51, comma 3, D.P.R. 495/1992

	Casi di non applicabilità
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;	
b) in corrispondenza delle intersezioni;	
c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del D.Lgs. 285/1992 e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;	Insegne di esercizio ⁴⁰ : ▪ collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti; - o ▪ ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;	
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;	
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;	
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;	
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento	

➤ Fuori dai centri abitati, inoltre, sono vietati.

- la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;

⁴⁰ Sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992: “ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO⁴¹

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio fuori dei centri abitati possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate

Tipologia di strada	Superficie complessiva massima mezzi pubblicitari	Esclusioni dal computo della superficie	Eccedenze di superficie rispetto alle superfici computate in misura percentuale	Condizioni/Limitazioni
Strade tipo C e F	≤ 8% aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio	Quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio	Per le sole aree di parcheggio: collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato	➤ I mezzi pubblicitari non devono essere collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi ➤ Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni dell'art. 51 del D.P.R. 495/1992.⁴²

⁴¹ Art. 52 D.P.R. 495/1992

⁴² Art. 51, comma 7, del D.P.R. 495/1992. Dette insegne di esercizio sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, del medesimo art. 51 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata

NORME E PRESCRIZIONI APPLICABILI ENTRO I CENTRI ABITATI

DIMENSIONI DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI⁴³

Le limitazioni sono previste dai regolamenti comunali

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI⁴⁴

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati seguendo le seguenti prescrizioni

	Localizzazione	Prescrizioni
Bordo inferiore striscioni, locandine e stendardi posizionati al di sopra della carreggiata	Strade urbane	Deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata

CARATTERISTICHE SORGENTI LUMINOSE, I CARTELLI, LE INSEGNE DI ESERCIZIO E GLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI PER LUCE PROPRIA O PER LUCE INDIRETTA⁴⁵

Le disposizioni applicabili sono quelle fissate dai regolamenti comunali

PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI

- Entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti⁴⁶:

⁴³ Art. 48 del D.P.R. 495/1992

⁴⁴ Art. 49 del D.P.R. 495/1992

⁴⁵ Art. 50 D.P.R. 495/1992

⁴⁶ Art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992

	Casi di non applicabilità	Possibilità di deroga
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;	➤ Insegne di esercizio⁴⁷: ▪ collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti; - o ▪ alla distanza dalla carreggiata fissata dal regolamento comunale	Regolamento comunale: possibilità di deroga limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m ⁴⁸
b) in corrispondenza delle intersezioni;		-----
c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del D.Lgs. 285/1992 e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;		-----
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;	➤ Insegne di esercizio⁴⁹: ▪ collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti; - o ▪ alla distanza dalla carreggiata fissata dal regolamento comunale	-----
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;		-----
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;		-----
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;		-----

⁴⁷ Sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992: “ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”

⁴⁸ Art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992

⁴⁹ Sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992: “ Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica”

Ove il posizionamento sia consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime⁵⁰:

Distanze minime di installazione	Localizzazione/Limite	Casi di non applicabilità
50 m	lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici	➤ Cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o, comunque, alla distanza stabilita dal regolamento comunale⁵¹ ➤ Segni orizzontali reclamistici
30 m	lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici	
25 m	dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione e gli impianti semaforici	
50 m	lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima delle intersezioni	➤ Segni orizzontali reclamistici
30 m	lungo le strade locali, prima delle intersezioni	➤ Segni orizzontali reclamistici
25 m	dopo le intersezioni	➤ Segni orizzontali reclamistici
100 m	dagli imbocchi delle gallerie	➤ cartelli e altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o, comunque, alla distanza stabilita dal regolamento comunale⁵² ➤ Segni orizzontali reclamistici

⁵⁰ Fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. 285/1992:

Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

⁵¹ Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale

⁵² Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale

Il regolamento comunale, inoltre, all'interno dei centri abitati,:

- prevede distanze diverse dal limite della carreggiata⁵³; le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento
- indica specifiche distanze per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq⁵⁴;
- disciplina la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali, determinando le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico⁵⁵;
- fissa il periodo di variabilità ammesso per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile;

UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO⁵⁶

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro il centro abitato possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle prescrizioni riportate nei regolamenti comunali.

⁵³ Art. 51, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. 495/1992

⁵⁴ Sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992

⁵⁵ Sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992

⁵⁶ Art. 52 D.P.R. 495/1992

ALTRE DEFINIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA⁵⁷

Area di intersezione	parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
Area pedonale	zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali
Banchina	parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati
Carreggiata	parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine
Centro abitato	insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada
Confine stradale	limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea
Corsia	parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
Corsia di marcia	corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale
Cunetta	manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada
Curva	raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità
Fascia di pertinenza	striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada

⁵⁷ Art. 3, comma 1, del D.Lgs. 285/1992

Fascia di rispetto	striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
Fascia di sosta laterale	parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra
Intersezione a raso (o a livello)	area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse
Isola di canalizzazione	parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico
Isola di traffico	cfr. Isola di canalizzazione
Isola salvagente	cfr. Salvagente ⁵⁸
Isola spartitraffico	cfr. Spartitraffico ⁵⁹
Marciapiede	parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni
Parcheggio	area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli
Pista ciclabile	parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi
Sede stradale	superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
Strada urbana	strada interna ad un centro abitato
Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica)	strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico

⁵⁸ **Salvagente:** parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

⁵⁹ **Spartitraffico:** parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari

AUTORIZZAZIONI⁶⁰

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente tenuto al rilascio⁶¹ allegando in duplice copia:

- la documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente;
- un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.
- uno o più bozzetti del messaggio da esporre precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti
- una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda.

L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato⁶².

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE⁶³

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

⁶⁰ Art. 53 del D.P.R. 495/1992

⁶¹ L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'art. 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

[...]

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

[...]

⁶² Art. 53 comma 5 del D.P.R. 495/1992

⁶³ Art. 54 del D.P.R. 495/1992

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'*art. 405*, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'*art. 51*, comma 9, del D.P.R. 495/1992 di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE⁶⁴

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

⁶⁴ Art. 55 del D.P.R. 495/1992